

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	GRUPPO REALE MUTUA
---------------------	---------------------------

Osservazioni generali		<p>Il documento in consultazione non disciplina il mantenimento dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio) in caso di applicazione del beneficio di cui all'art. 134, comma 4-bis CAP al rinnovo di contratti già stipulati. Riteniamo opportuno che l'Istituto valuti l'inserimento di una specifica disposizione sul punto nell'ambito del Provvedimento n. 72 o del Provvedimento n. 71, che riguarda in modo specifico lo IUR.</p>
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
1	3	<p>Il comma 2 dell'art 7 del provvedimento n. 72, disciplina i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio; si tratta di casi distinti dall'applicazione sia della Legge n. 40/2008 (citata al successivo comma 3 dell'art. 7) sia dall'art. 134, comma 4-bis CAP così come modificato dalla L. n. 157/2019. L'estensione dell'applicazione del citato comma 2 anche a situazioni relative a veicoli "di categorie diverse" non costituisce pertanto un adeguamento del Provvedimento n. 72 alla previsione della norma primaria di nuova introduzione ma allargherebbe le casistiche di conservazione della classe CU anche a veicoli di categorie diverse. Si richiede pertanto l'eliminazione di tale disposizione.</p>
1	5	<p>Si osserva che la nuova disciplina oltre ad estendere l'applicabilità della previgente normativa anche ai rinnovi di contratti già stipulati (per i quali, correttamente, si introduce la disposizione che prevede la conservazione della sinistrosità pregressa maturata prima dell'applicazione del beneficio), continua a trovare applicazione anche in caso di prima assicurazione di un veicolo dopo immatricolazione o voltura al PRA (caso nel quale, il nuovo contratto non conserva la sinistrosità pregressa, maturata sul veicolo collegato). Si propone quindi di disciplinare separatamente le fattispecie di applicazione del beneficio in oggetto distinguendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratti emessi dopo prima immatricolazione o voltura, per i quali continua ad applicarsi la regola secondo cui non si conserva la sinistrosità pregressa; - riconoscimento del beneficio al rinnovo di contratti già stipulati, per i quali viene conservata la sinistrosità pregressa maturata nelle annualità precedenti.

Allegato	Pag. 4 Nota 1	Si richiede di identificare con diciture diverse i casi di contratti emessi con applicazione del cd "Decreto Bersani" del 2007 e quelli emessi in applicazione dell'estensione dell'art. 134, comma 4-bis, in vigore dal 16 febbraio 2020. Conseguentemente dovranno essere adeguati i relativi tracciati informatici previsti nell'allegato.